



Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Ufficio di Presidenza

Prot. n. 33 del 27/04/2018

9.2)

Genova, 24 APR 2018

Prot. n. PG/2018/121850

Class. 2018/C2.4/10

Al Signor Presidente
III Commissione

Sede

Al Signor Presidente
Giunta regionale

Sede

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Sede

Oggetto: Proposta di legge n. 193 del 23
aprile 2018.

e p.c.: Ai Settori Consiliari

Sede

Ai Gruppi Consiliari

Sede

Si trasmette l'allegata proposta di legge regionale, d'iniziativa dei Consiglieri Fabio Tosi, Gabriele Pisani, Andrea Melis, Alice Salvatore e Marco De Ferrari, avente ad oggetto:

"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 17 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)".

Al Signor Presidente della III Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Al Signor Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 79, 2° comma, lettera b), del Regolamento interno.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(Alessandro Piana)

Atti consiliari



Regione Liguria

X LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

P.D.L.

193	23.04.2018
-----	------------

Oggetto:

"MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 2014, N. 17
(DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)"

IL PRESIDENTE
DATA _____

19 APR 2018
Vanni

CONSIGLIO REGIONALE Atti consiliari

Regione Liguria

X LEGISLATURA - DOCUMENTI - PROPOSTE DI LEGGE E RELAZIONI

Genova, 19/04/2018

Prot. 39 - XL/2018

REGIONE LIGURIA
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DATA 123 APR. 2018
Prot. n. C.6/2018/11.Pg. 36

cl. 2018/C.24/10

Handwritten signatures and initials



CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

- Fabio TOSI
- Gabriele PISANI
- Andrea MELIS
- Alice SALVATORE
- Marco DE FERRARI

avente ad oggetto:

“Modifica alla Legge regionale 11 luglio 2014, n. 17 (Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei)”

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il 19/04/2018

Con la Legge regionale 11 luglio 2014, n.17, regolamentando la raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei, la Regione ha voluto valorizzare il proprio patrimonio boschivo anche attraverso la risorsa fungina, che qui vanta tradizioni tra le più antiche.

La Liguria infatti, secondo l'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio (INFC 2006), con 339.104 ettari, è ricoperta per il 62.5% da boschi ed è insieme al Trentino, la regione d'Italia con più superficie boschiva rispetto alla superficie totale.

In una realtà così marcatamente "a vocazione forestale", con un territorio ristretto in cui convivono ambienti diversi, fragili e bellissimi, la politica della gestione del patrimonio boschivo risulta particolarmente necessaria per mettere in evidenza il ruolo rilevante di risorsa territoriale, socio-economica e culturale che rappresenta per la Liguria.

La legge in oggetto regola, tra gli altri, gli aspetti relativi ai limiti quantitativi della raccolta dei funghi per specie e quantità, definendone modalità e specifici divieti.

Detta inoltre alcuni adempimenti a carico dei consorzi e degli altri enti preposti alla gestione della raccolta, cd. "enti gestori", per la ricerca, la raccolta, la vendita e la produzione connessa; In particolare interviene a regolamentare l'utilizzo dei proventi derivanti dalla vendita dei tesserini che autorizzano la raccolta.

In tal senso, la normativa prevede che parte (il 50 per cento, al netto di oneri e spese) di questi introiti sia finalizzata ad interventi di mantenimento, valorizzazione e salvaguardia del patrimonio boschivo (art.10 c.3).

Si tratta di attività fondamentali per la vita del territorio, che è necessario siano effettuate, gestite e monitorate in maniera costante nel tempo, anche attraverso una puntuale comunicazione e collaborazione tra Enti.

A tal fine si dispone che gli enti gestori trasmettano annualmente i dati della gestione di tali proventi attraverso una non meglio specificata "relazione" da inviare annualmente alla Regione.

Tuttavia, interrogando la Regione stessa sui dati effettivamente trasmessi dall'entrata in vigore della legge in oggetto, le risposte non sono state confortanti:

Nel dettaglio, attraverso la nostra IRS N.220 DEL 26 ottobre 2017 e successivamente l'IRI discussa nell'ambito del Consiglio del 6 febbraio 2018, è emerso che su 31 consorzi attualmente autorizzati dalla Regione Liguria, solo una parte esigua di essi (15 per l'anno 2014, 17 per l'anno 2015 e 12 per il 2016) ha provveduto ad inviare i dati richiesti, relativi sia agli incassi che alle spese vincolate. Al momento attuale, conosciamo soltanto i dati del gettito dichiarato da tali consorzi relativo a questi anni, che ammonta complessivamente a euro 228.326,00 per il 2014, euro 384.804,00 per il 2015 ed euro 138.867,00 per il 2016 ; tuttavia, il dato reale si potrebbe verosimilmente discostare di non poco da queste cifre.

Nel merito, lo stesso assessore Mai, da noi interrogato in Assemblea consiliare, ha confermato il problema della poca chiarezza nella formulazione della normativa, attribuendo a questo una fraintesa possibilità di discrezionalità nell'invio della relazione annuale da parte degli enti gestori.

E' evidente rispetto ad alcuni articoli della legge in questione sia necessaria una revisione che li renda maggiormente chiari e univoci, permettendone finalmente la puntuale

applicazione, sia per quanto attiene agli adempimenti richiesti, sia per ciò che riguarda le sanzioni collegate alla violazione degli stessi.

A questa necessità ambiscono maggioranza e minoranza, ma anche gli stessi Enti preposti alla raccolta, i quali spesso si trovano in difficoltà nel dare corso ad alcuni adempimenti richiesti dalla legge in oggetto.

Con la presente PDL si è quindi lavorato in direzione di definire in modo più puntuale gli adempimenti che vengono richiesti, in particolare relativamente alla trasmissione dei dati alla Regione.

In aggiunta a questo, si è agito nella direzione di semplificare il compito della raccolta di tali dati, demandando alla Giunta la formulazione di linee guida e di una modulistica che renda la procedura più semplice, oggettiva, completa e omogenea per tutti gli Enti gestori.

Con l'ultima, in ordine di tempo, nostra interrogazione scritta la n.249 del 8marzo 2018 riguardo al numero dei consorzi che a oggi hanno inviato il proprio bilancio alla Regione, come previsto dall'art.22 dell'attuale legge in oggetto in mancanza di invio della relazione richiesta, è infine emerso che nessuno dei consorzi che nei termini richiesti non aveva inviato la relazione, ha poi provveduto all'invio del bilancio.

Di fronte a quest'ultima problematica da noi sollevata, risulta che il Settore preposto del Dipartimento Agricoltura della Regione abbia successivamente inviato un sollecito in merito agli enti interessati, invitandoli a regolarizzare la propria posizione e fissando un termine (mese di aprile 2018) entro il quale nei confronti dei consorzi che non avranno presentato alcuna documentazione provvederà ad avviare il procedimento di revoca dell'autorizzazione, applicando puntualmente la sanzione prevista dal art.22 comma 1 lett. m).

Questo ci conferma quindi che la normativa in oggetto, fatte le necessarie modifiche a chiarimento e puntualizzazione di alcuni aspetti (peraltro cruciali) e organizzando nel modo più funzionale gli adempimenti a carico degli enti interessati e il sistema di comunicazione con la Regione, può funzionare molto bene, raggiungendo le finalità per cui è stata formulata, anche e soprattutto in vista dello sviluppo e della valorizzazione del nostro importante patrimonio boschivo.

Ciò premesso, si illustrato le modifiche previste nella presente PDL agli articoli della ridetta l.r. n. 17 11 luglio 2014

Relazione all'articolato

Art.1 (Modifica all'art. 9 l.r.11 luglio 2014 n.17)

Il comma 1 di tale articolo modifica il comma 4 dell'attuale art.9 legge regionale suddetta, sopprimendo la dicitura di "oneri ricavati dall'attività economica esercitata nel perseguimento dello scopo sociale" in riferimento a utili che vengono esclusi dal vincolo di utilizzo. La modifica è resa necessaria dal fatto che la dicitura suvvista appare ridondante, dal momento che lo stesso comma 4 specifica già inizialmente che i proventi da destinare agli interventi previsti sono esclusivamente quelli "conseguiti con i tesserini di cui al comma 2".

Con il comma 2 si inserisce la disposizione secondo cui il territorio dei consorzi debba essere formato da particelle tra loro contigue. Questo poiché si è constatato che spesso i consorzi sono costituiti da territori conferiti a "macchia di leopardo": la conseguenza è quella che risulta molto difficile per l'utente, (e talvolta risulta complesso anche per chi vigila sull'osservanza della normativa), orientarsi rispetto a zone private e quindi soggette a pagamento del tesserino, e zone invece di libero accesso, che spesso si trovano in mezzo ai terreni appartenenti al consorzio, rendendo difficoltoso l'accesso senza pagamento a zone ove sarebbe consentito.

Art.2 (modifiche all'art.10 l.r.11 luglio 2014 n.17)

Al comma 1 viene inserita, tra i documenti indicati dal comma 1 art.10 da inviare alla Regione da parte degli enti gestori, la planimetria catastale indicante i confini e le particelle comprese. Attualmente infatti risulta che la Regione non è in possesso di questi dati che indicano precisamente i confini dei Consorzi, dati strettamente connessi al monitoraggio degli interventi effettuati sul territorio.

Il comma 2 sostituisce integralmente il precedente comma 2 dell'art.10: la richiesta di trasmissione alla regione di una "relazione" viene sostituita da quella di una rendicontazione consuntiva relativa all'esercizio dell'anno precedente all'invio, a cui si aggiunge quella di una relazione preventiva riguardante i progetti per l'anno in corso. Il termine di invio è fissato per il mese di marzo, considerato che quello per il deposito dello stato patrimoniale per i consorzi decorre entro il mese di febbraio.

La rendicontazione appare lo strumento più consono per comunicare nel modo più chiaro sia le entrate che il dettaglio delle spese sostenute per gli interventi previsti dalla normativa. Si aggiunge la richiesta di una relazione preventiva che illustri i progetti che si intendono realizzare per l'anno in corso: in questo modo si dà alla Regione la possibilità di una visione più ampia dei piani di intervento previsti, e la possibilità poi di monitorare successivamente l'operato svolto sulla base di questi intenti, tenendo comunque conto che gli intenti illustrati in tale documento non sono strettamente vincolanti nella loro realizzazione.

Si prevede la possibilità di inviare tale documentazione anche via posta elettronica, sempre nell'ottica di agevolare e velocizzare il lavoro di tutti gli Enti interessati.

Con lo stesso intento di razionalizzare, semplificare e rendere oggettivi i dati inviati dai consorzi, il nuovo comma 2-bis prevede che le linee guida e la modulistica relative alla compilazione dei documenti di cui sopra siano approvate con provvedimenti della Giunta regionale.

Il comma 3 interviene a modificare lo stesso comma dell'art.10, nella parte in cui esso definisce l'utile vincolato in favore degli interventi previsti, come "utile derivato dalla raccolta". Le parole "dalla raccolta" sono sostituite dalle seguenti: "dai proventi conseguiti con i tesserini", visto che questo risulta chiaro già dal dettato del precedente art.9 comma 4.

Art.3 (modifiche all'art.22 l.r.11 luglio 2014 n.17)

Al comma 1 la modifica è prevista in funzione di collegare inequivocabilmente il mancato invio della rendicontazione nonché della relazione preventiva richieste, alla sanzione della revoca dell'autorizzazione regionale. L'attuale formulazione dell'art.22 infatti appare attualmente di dubbia interpretazione, con la conseguenza che dall'entrata in vigore della legge in oggetto, come suvviso, solo un esiguo numero di consorzi ha comunicato annualmente quanto richiesto alla Regione. Si sopprime pertanto il termine "bilancio", in modo che esso non ingeneri confusione con i documenti richiesti con il rinnovato art.10 comma 2, ovvero la rendicontazione consuntiva e la relazione preventiva. Sarà cura del Dipartimento incaricato presso la Regione mantenere un monitoraggio e una comunicazione costanti con gli enti gestori verificando che gli adempimenti richiesti siano ottemperati.

Al comma 2 è previsto l'inserimento della sanzione della revoca dell'autorizzazione regionale anche per la violazione degli adempimenti di cui all'art.10 comma 3: appare infatti illogico che per la violazione di tali adempimenti, che possono essere definiti cruciali per ciò che riguarda il mantenimento, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio boschivo, attualmente non sia prevista una sanzione precisa. Si prevede tuttavia per gli Enti la possibilità di realizzare i mancati investimenti entro i due esercizi successivi.

Art.4 (modifiche all'art.23 l.r.11 luglio 2014 n.17)

Si puntualizza che anche gli enti gestori per i quali si intenda già concessa l'autorizzazione poiché già esistenti alla data di entrata in vigore della legge suddetta, sia previsto l'obbligo di presentare alla Regione, nel termine di 6 mesi, i documenti di cui all'art.10 comma 1, in vista di un'omogeneizzazione dei dati in possesso della stessa rispetto a tutti gli enti gestori e in funzione anche di una sorta di censimento ed attualizzazione delle informazioni, che, in molti casi, risalgono a diversi anni fa o addirittura non sono state mai inviate.

Proposta di legge regionale recante:

“Modifiche alla Legge regionale 11 luglio 2014, n.17 Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei spontanei”

Articolo 1

(modifica all'articolo 9 della l.r. 11 luglio 2014, n.17)

Il comma 4 dell'art.9 della l.r. 17/2014 è sostituito dal seguente: “I proventi conseguiti con i tesserini di cui al comma 2, dedotti gli oneri generali e le spese di sorveglianza e di custodia, sono impiegati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, per la realizzazione degli interventi di cui all'art.10.”

Al comma 5, a inizio periodo, è inserito il seguente: “Il territorio dei consorzi deve essere formato da particelle tra loro contigue”.

Articolo 2

(modifica all'articolo 10 della l.r. 11 luglio 2014, n.17)

Al comma 1 dell'art.10 della l.r. 17/2014 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e una planimetria catastale indicante i confini e le particelle comprese”.

Il comma 2 dell'art.10 della l.r. 17/2014 è sostituito dal seguente: “ I soggetti di cui al comma 1, entro il mese di marzo di ogni anno, devono trasmettere alla Regione, anche in formato elettronico, una rendicontazione consuntiva indicante l'ammontare netto dei proventi conseguiti dal rilascio dei tesserini durante l'anno precedente, nonché le spese sostenute nello stesso periodo per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3 del presente articolo, e una relazione preventiva concernente in particolare gli interventi programmati per l'esercizio successivo.”

Dopo il comma 2 dell'art. 10 della l.r. 17/2014 è aggiunto il seguente: “ 2-bis. Le linee guida e la modulistica relative alla compilazione dei documenti di cui al comma 2, sono approvate con provvedimenti della Giunta regionale”.

Al comma 3 dell'art. 10 della l.r. 17/2014 le parole “dalla raccolta” sono sostituite dalle seguenti: “dai proventi conseguiti con i tesserini”.

Articolo 3
(modifica all'articolo 22 della l.r. 11 luglio 2014, n.17)

La lett.m) dell'art.22 comma 1 della l.r.17/2014 è sostituita dalla seguente: "m) per la violazione degli adempimenti di cui all'art.10, comma 2, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, viene revocata l'autorizzazione regionale".

La lett.n) dell'art.22 comma 1 della l.r.17/2014 è sostituita dalla seguente: "n) per la violazione degli adempimenti di cui all'art.10, comma 3, da parte degli enti preposti alla gestione della raccolta, viene revocata l'autorizzazione regionale se questi non provvedono a riequilibrare gli interventi previsti dal medesimo comma, prevedendo e realizzando i mancati investimenti entro gli esercizi dei due anni successivi".

Articolo 4
(modifica all'articolo 23 della l.r. 11 luglio 2014, n.17)

Al termine del comma 1 dell'art.23 della l.r.17/2014 viene aggiunto il seguente ultimo periodo: "Essi devono comunque provvedere entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'invio alla Regione dei documenti di cui all'art.10 comma 1".

Fabio Tosi




Gabriele Pisani



Andrea Melis



Alice Salvatore



Marco De Ferrari

